



COMUNE DI RIANO

Città metropolitana
di Roma Capitale

Largo Monte Chiara, 1 C.A.P. 00060
Tel.: +39 069013731 Fax: +39 069031500
Cod.Fisc.: 02682200585 P.IVA: 01101431003
www.comune.riano.rm.it

Settore 2 - Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive e SUAP

Via della Repubblica, 15 - Tel +39 0692927564 - Fax +39 0690131824
e-mail: urbanistica@comune.riano.rm.it - urbanistica.comune.riano@pec.it
comunediriano.rm.attivitaproduttive@pec.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 881/U del 13.12.2017	OGGETTO: Declaratoria di gara deserta della procedura di affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale n. 2 ubicata nel Comune di Riano – CIG 71984382F5. Determina a contrarre, ex art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/16, per nuova procedura ad evidenza pubblica di affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale n. 2 ubicata nel Comune di Riano, ex art. 164 del D.Lgs. n. 50/16 con annessa relazione ex art. 34, comma 20, L. 221/12, nomina di supporto al RUP, nonché approvazione atti di gara e adempimenti conseguenti.
--------------------------------	--

L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di dicembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 16.03.17, alla quale si rimanda, è stato evidenziato che la sede farmaceutica n. 2, ubicata in Località Costaroni, di proprietà comunale e gestita, in convenzione, per tramite dell'Azienda Pluriservizi Monterotondo ("A.P.M."), ente strumentale del Comune di Monterotondo, risulta, dall'1.01.17, passibile di una eventuale "amministrazione diretta", in quanto l'originario accordo negoziale che ne esternalizzava, in forza di deliberazione di C.C. n. 35 del 19.07.00, l'affidamento alla menzionata A.P.M., risulta a tutti gli effetti ultimato e lo stesso organo decisionale del Comune di Monterotondo, con deliberazione di C.C. n. 13/16, trasmessa a questo Comune con nota prot. 19672 del 16.05.16, ha confermato di non voler procedere alla *perpetratio* del rapporto, in disparte l'eventuale volontà di questo Comune;
- che nella medesima Delibera è stata altresì disposta la volontà del Comune di Riano di esternalizzare la gestione della farmacia medesima, ferma ed impregiudicata la persistenza della titolarità in capo al Comune di Riano, per poi procedere con Delibera di Giunta n. 100/17;
- che, pertanto, essendo necessario ridare corso alle procedure di legge per garantire alla collettività l'indispensabile servizio pubblico per cui è causa nei tempi e nei modi opportuni, anche in forza della redazione del prescritto atto ex art. 34, comma 20, L. 221/12, è stata bandita la procedura di affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale n. 2 ubicata nel Comune di Riano, giusta Determina a Contrarre n. 583/U del 29.08.17 ed acquisito il seguente CIG 71984382F5;
- che all'esito della scadenza del termine di presentazione delle offerte, alcuna proposta è pervenuta al pertinente seggio della S.A.;
- che rimane ferma ed impregiudicata l'imprescindibile salvaguardia dell'interesse pubblico e l'intento dell'Ente di dare corso all'affidamento nelle modi e nelle forme individuate nei precedenti atti;
- che è quindi intenzione dell'Ente dare corso ad una nuova procedura aperta di affidamento al fine di consentire a potenziali operatori economici di prendere parte alla gara *de qua* rimodulando parzialmente alcune clausole anche al fine di rendere maggiormente remunerativo l'affidamento;
- che nel caso la procedura rimanga nuovamente inevasa l'Ente valuterà la possibilità di procedere ex art. 63, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/16;

RITENUTO OPPORTUNO

- che, onde redditivizzare la scelta in parola, sembra preferibile indire una procedura aperta, ex art. 164 del D.Lgs. n. 50/16, da aggiudicare con i criteri indicati nel bando di gara, posta la seguente suddivisione: offerta tecnica 70 punti; offerta economica 30 punti;
- che si darà corso alla procedura senza rivolgersi alla CUC in quanto gli affidamenti in concessione non sottostanno agli obblighi di cui all'art. 37, D.Lgs. 50/16;
- che – anche a fronte delle indicazioni della Giunta – l'importo a base d'asta – dato differente dal valore dell'affidamento – potrà essere individuato nel canone concessorio a favore del Comune e commisurato in euro 25.000,00/anno, per una durata di gestione, per l'appunto concessoria, pari ad anni venti (salva la possibilità di ridurre la durata sino a quindici anni) e che andrà stabilito, in aggiunta, un iniziale "prezzo concessorio" (convenuto in una base d'asta di € 25.000,00), opportunamente commisurato a vantaggio del Comune a fronte della prescritta durata del rapporto posta l'imprescindibilità del metodo selettivo del rapporto "prezzo/qualità", che garantisce la comunità amministrata anche in termini di affidabilità programmatico-gestionale del servizio pubblico per cui è causa;
- che l'importo di affidamento quantificabile, ex art. 167, comma 1, D.Lgs. 50/16, in euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) oltre I.V.A., quale fatturato totale (presunto e puramente indicativo) del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, per come stimato dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base dei dati generati nel corso degli ultimi anni di gestione, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi;
- che l'obbligatorietà della suddivisione in lotti (art. 51, comma 1, D.Lgs. 50/16) - né funzionali [art. 3, comma 1, lett. qq), D.Lgs. 50/16], né prestazionali [art. 3, comma 1, lett. ggggg), D.Lgs. 50/16] - non sembra ragionevolmente potersi rispettare, ravvisata l'unicità della prestazione la "ragion d'essere" della medesima, laddove è evidente che non è possibile dal punto di vista gestionale, né economicamente conveniente suddividere l'appalto di cui trattasi in lotti, in quanto la gestione in parola dovrà essere erogata da un unico operatore economico, il quale deve definire attraverso un'unica soluzione organizzativa e tecnica il servizio farmaceutico *de quo*, in disparte l'ipotesi di raggruppamento prefigurando dal bando;

RITENUTO:

- che non saranno ammesse offerte alla pari o a svantaggio dell'Ente rispetto ai valori indicati in atti;
- che si ritiene di indicare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/16, posta l'individuazione dei criteri di aggiudicazione per come indicati negli allegati atti di gara;
- di applicare le norme richiamate nelle regole di gara, salve le eterointegrazioni di legge, beninteso che non sussiste la vincolatività di quanto disciplinato dall'art. 71, D.Lgs. 50/16, posto altresì che i pedissequi bandi-tipo non sono ancora stati divulgati dall'ANAC;
- che l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto (max 100 punti), poste le verifiche di congruità e quelle ordinarie di legge;
- che, ove dovesse scaturire parità, l'aggiudicazione sarà disposta in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto circa la componente economica, mentre in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio;
- che lo scrivente, nella qualità di Responsabile del Settore II – Edilizia, Urbanistica, Attività produttive e SUAP del Comune di Riano, Geom. Luigi Cantoni, può ritenere propria la veste giuridica di Responsabile del procedimento della gara in oggetto;

CONSIDERATO:

- che il RUP e la Commissione giudicatrice dovranno procedere all'incarico senza che ciò li distolga dai propri sovrabbondanti compiti abituali e arrechi pregiudizio ai medesimi, in quanto risulta indispensabile un opportuno ed efficiente supporto giuridico - normativo, nel rilievo anche la peculiarità della materia in continua evoluzione e intrisa da costanti aggiornamenti giurisprudenziali;
- che il carattere specialistico della gara richiede infatti una rilevante attenzione, in quanto eventuali discrasie procedurali che possano paralizzare la speditezza dell'*iter* si riverbererebbero a svantaggio dell'interesse pubblico;
- che la materia degli appalti pubblici appalesa sempre maggiori aspetti di intrinseca difficoltà, anche tenuto conto dell'entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti, Decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e delle consequenziali Linee Guida pubblicate dall'ANAC, anche in esito agli ultimi aggiornamenti di cui al D.Lgs. 56/17;

- che il ruolo e le specifiche funzioni del R.U.P., ex art. 31, D.Lgs. 50/16, vanno per l'appunto adeguatamente supportate per il tramite di una committenza ausiliaria di cui all'art. 39, comma 2, D.Lgs. 50/16;

- che tale supporto può compiutamente assistere la scrivente Stazione aggiudicatrice, e quindi il summenzionato RUP, nelle sottoelencate attività:

- confronto con la Stazione Appaltante (di fatto già avvenuto) per la Determina a contrarre e attività susseguenti all'avvio del procedimento unitamente alla redazione della relazione ex art. 34, comma 20, D.L. 179/2011, conv. in L. 221/12 dotandosi (senza implementazione di compenso) di esperto del settore;

- studio e stesura delle regole di gara, previa acquisizione del CIG (di fatto già avvenuto);

- modalità - meramente operative - relative agli adempimenti pubblicitari, sia in sede europea, sia in sede interna;

- risposte ad eventuali "chiarimenti" *medio tempore* richiesti dagli interessati, rese ai sensi dell'art. 74, comma 4, D.Lgs. 50/16;

- nomina della Commissione giudicatrice a seguito del termine di scadenza di presentazione delle offerte, senza interferire sulla scelta dei membri ma solo sulle modalità del relativo sub-procedimento;

- individuazione della legittima sequenza procedimentale;

- assistenza nella redazione dei verbali di gara, nonché delle comunicazioni di rito di cui all'art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/16;

- (eventuale) disponibilità delle funzioni di Segretario verbalizzante;

- verifiche dei requisiti in sede AVCpass (sino all'entrata a regime della nuova Banca dati) ed efficacia dell'aggiudicazione, ex art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16;

- quanto afferente alle modalità di pubblicità post gara e report informatici da rendere alle Autorità preposte;

- pareri giuridico-amministrativi sulle decisioni da adottare;

- che questa professionalità è individuata *ab externo* nella Società IEOPA a r.l. avente sede in Roma, in Piazza della Rovere, n. 104 ed il cui staff operativo è di alta competenza al riguardo ed è garanzia di affidabilità e che la specifica attività verrà svolta dall'Avv. Francesco A. Caputo, nel rispetto delle Linee guida afferenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" nonché dell'innovato art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/16;

- che il corrispettivo di tale (specifico) ausilio tecnico-normativo va commisurato nella misura di € 18.600,00 (diciottomilaseicento/00) + IVA, parametrando l'impegno all'importo della gara, e tenuto conto che nel medesimo corrispettivo viene anche soddisfatta l'opera del Segretario verbalizzante (ove ritenuto opportuno), nella misura di ragione, e dato atto che la Società *de qua* annovera quale partner *perito peritorum* esperto nel settore farmaceutico, sicché tutelare l'Ente fin da subito nell'ambito dei rapporti con APM;

- che tale corrispettivo può essere posto a carico dell'aggiudicatario purché ciò si preveda nel corpo del bando di gara, con vincolo a saldarlo prima della stipula del contratto concessorio, e comunque entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione medesima e di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/16, anche nella dovuta considerazione del Parere dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) n. 140/12 e della sentenza n. 3042/14 del Consiglio di Stato, che – seppur afferente alla remunerazione dei costi di funzionamento del sistema informatico di negoziazione – dettano un principio, per l'appunto quello di porre essi costi a carico dell'aggiudicatario, estensibile a quelli afferenti il supporto professionale di specie, in quanto tale possibilità giuridica rappresenta un dato "generale" di buon andamento (in analogia a tale percorso argomentativo, cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 13/13) e quale "voce di spesa in sede di formulazione dell'offerta". Resta inteso che ove, per il verificarsi di sopravvenute ragioni, l'esecutore contrattuale dovesse essere diverso dal precedente aggiudicatario che ha reso tale adempimento, l'importo versato sarà rimborsato direttamente dal nuovo aggiudicatario;

VISTI lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

TUTTO ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto,

DETERMINA

- di **dichiarare** la procedura di affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale n. 2 ubicata nel Comune di Riano – CIG 71984382F5 "deserta";
- di richiamare tutto quanto in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di **indire** la gara per l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale n. 2 ubicata nel Comune di Riano, ex art. 164 del D.Lgs. n. 50/16 letto in combinato disposto con l'art. 60, D.Lgs. 50/16 da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, D.Lgs. 50/16, giusta criteri indicati nel bando di gara ivi allegato;
- di **ascrivere** quindi al presente atto la giuridica rilevanza di "Determina a contrarre", quale adempimento procedimentale propedeutico all'avvio della procedura di affidamento della concessione gestoria in oggetto, per la durata consequenziale all'espletanda gara;
- di **riservarsi** di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua e affidabile;
- **che** il Geom. Luigi Cantoni, è da ritenersi, a tutti gli effetti, Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto, per cui ha provveduto alla predisposizione degli atti della gara relativi alla presente procedura di affidamento *de quo*, nelle specifiche componenti di riferimento e con l'ausilio sopra indicato in premessa;
- di **affidare** alla Società IEOPA suddetta con sede in Roma, le attività di cui in premessa, relativamente alla presente procedura di gara, per come si renderanno necessarie;
- di imputare, per le summenzionate attività, la somma di € 18.600,00 (diciottomilaseicento/00) oltre IVA, da porre a carico dell'aggiudicatario, nei termini di cui in premessa;
- di **rinviare** al bando (quivi allegato) per le più analitiche specificazioni, nonché i parametri aggiudicatori;
- di **prenotare** l'impegno di spesa n. per la somma di € 800,00 sul cap. ~~10004600~~ del bilancio anno ~~2017-2019~~, quale contributo in favore dell'ANAC;
- di **prenotare** in favore della Soc. GOODEA l'impegno di spesa n. per la somma di € 800,00 sul cap. ~~10004600~~ bilancio anno ~~2017-2019~~ al fine di pubblicare il relativo avviso in GURI, specificando che ai sensi dell'art. 216, comma 11, secondo periodo, D.Lgs. 50/16: "*Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione*";
- di **prenotare** in favore delle Soc. RCS e Class Pubblicità l'impegno di spesa n. per la somma di euro 2.400,00 sul cap. ~~10004600~~ del bilancio anno ~~2017-2019~~, al fine di pubblicare il relativo avviso sui quotidiani previsti dalla normativa di riferimento specificando che ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. b) del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 248: "*la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee...per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti*". Esse spese, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto suddetto "*sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione*";
- di **approvare** gli allegati atti di gara, onde provvedere ai fini di legge;
- di **disporre** la divulgazione ai sensi di legge in GUUE;
- di **demandare** agli uffici l'adempimento degli ulteriori obblighi di pubblicità;
- di **trasmettere** il presente atto al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
- di **demandare** a successivo atto – a seguito della scadenza del termine di presentazione delle offerte – la nomina della Commissione giudicatrice nei termini di cui alla normativa vigente;
- di **provvedere** agli ulteriori adempimenti di propria pertinenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Luigi Cantoni

Firmato digitalmente da
luigi cantoni

CN = cantoni luigi
O = comune di riano/02682200685
C = IT

La presente determinazione:

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni esecutivi.
- esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 267/00.
- non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 267/00.
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attenzione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del T.U. 267/00 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 49 del T.U. 267/00

APPONE


il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sui capitoli 10001600 del bilancio 2017... gestione 2019
RR.PP.

Nella residenza comunale, li



Il Responsabile del Servizio

PROT. N. 14079

N. 956 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 16/12/2017 al 29/12/2017 data 16/12/2017

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Domènico L...



BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA NEL COMUNE DI RIANO, LOCALITÀ BELVEDERE, EX ART. 164, D.LGS. N. 50/16. CIG: 725928577C

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE

Comune di Riano, Largo Montechiara, n. 1 - 00060 Riano (RM) - Tel. 06/901373302 - Fax 06/90131824 - e-mail: comunediriano.rm.attivitaproduttive@pec.it - l.cantoni@comune.riano.rm.it
web: www.comune.riano.rm.it.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO E NORMATIVA APPLICABILE

In esecuzione della Determina a Contrarre del Comune di Riano n. [REDACTED] del [REDACTED].17, giusta relazione ex art. 34 comma 20, L. 221/12 e tenuto conto delle indicazioni consiliari di cui alle Delibere del Consiglio Comunale nn. 9/16 e 4/17 e della Giunta Comunale di Riano n. 100/17 è indetta la procedura aperta per l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale ubicata nel Comune di Riano, località Belvedere, ex artt. 164 e ss., D.Lgs. 50/16 nonché con le modalità e nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 50/16, giusta, comunque, regole di gara di cui appresso e ai relativi atti procedurali.

ART. 3 CPV: 85149000-5 - Servizi farmaceutici - CATEGORIA: Cat. 25, CPC: 93.

ART. 4 SEDE DELLA FARMACIA

Il Comune di Riano mette a disposizione la sede sita in Località Belvedere. Occorre precisare che ciascun partecipante potrà proporre una sede differente purché sita nella medesima località e precisamente nell'area di sedime così delineata: VS 10 piano particolareggiato - recupero nucleo abusivi - piano particolareggiato Belvedere 1 e 2 ed idonea allo scopo secondo valutazione effettuata - antecedentemente alla stipula del contratto - dalla Stazione Appaltante. Detta valutazione sarà effettuata a fronte della sussistenza dei requisiti dimensionali della sede che dovranno essere almeno pari a quelli della sede messa a disposizione dall'Ente e della sussistenza dei requisiti di legge all'uopo previsti. Occorre precisare che qualora l'aggiudicatario abbia proposto una differente sede e la stessa non venga poi ritenuta idonea, giusta congrua e adeguata motivazione di insussistenza dei requisiti richiesti, sarà disposta la decadenza dell'aggiudicazione e si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

ART. 5 VALORE E DURATA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE NONCHÉ OPZIONE DI PROROGA

Il valore della concessione è quantificabile, ex art. 167, comma 1, D.Lgs. 50/16, in euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), quale fatturato totale (presunto e puramente indicativo) del concessionario generato per la durata minima di affidamento di quindici anni, al netto dell'IVA, per come stimato dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base dei dati generati nel corso degli ultimi anni di gestione, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi.

La base d'asta economica oggetto di rialzo è la seguente:

- Euro 25.000,00 + IVA/anno: quale canone annuale che l'operatore economico vincitore dovrà corrispondere al Comune in appositi ratei mensili;

- Indicazione del prezzo di entrata (*una tantum*) rispetto ad una base d'asta oggetto di rialzo pari ad euro 25.000,00.

La durata dell'affidamento varia da un minimo di 15 (quindici) anni ad un massimo di 20 (venti) anni. Detta durata sarà oggetto di offerta, nel range suddetto, in sede di offerta tempo da rendere nella busta n. 3 come di seguito dettagliato.

Data la tipologia della commessa, attesa l'assenza di rischi interferenziali (diversi dai costi di cui all'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16), non sussistono oneri e costi di sicurezza correlate alle attività oggetto di appalto, per cui essi sono pari a zero.

La titolarità della Farmacia Comunale rimane – in assenza di successive disposizioni del concedente al riguardo – in capo al Comune di Riano.

Opzione di proroga: Il Comune si riserva l'applicazione dell'art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/16 – vincolandovi l'aggiudicatario – ove l'*iter* dell'innovato affidamento comporti il differimento della stipula del nuovo contratto per cause non imputabili all'ordinaria diligenza dell'Ente medesimo.

ART. 6 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è resa disponibile, ai sensi degli artt. 29 e 74 comma 1 del D.Lgs. 50/16 sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: www.comune.riano.rm.it, oppure presso l'Ufficio competente del Comune di Riano, e si compone del presente bando (e allegati) e di quant'altro qui fatto proprio in sede di determina a contrarre.

ART. 7 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

In ossequio a quanto stabilito nel presente bando, sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti ivi richiesti ove insistono farmacisti legalmente idonei alla titolarità di specie ed iscritti al relativo albo professionale e che non versino nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 8, comma 1, L. 08.11.1991 n. 362 e successive modifiche e integrazioni oppure società appositamente costituite tra i medesimi aventi oggetto compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacie), ovvero raggruppati ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/16.

L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice (art. 48, comma 5, D.Lgs. 50/16). Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48, comma 4, D.Lgs. 50/16).

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/16, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/16).

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli

operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/16).

ART. 8 INCOMPATIBILITÀ

Sono esclusi i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che versino in situazione di incompatibilità rispetto al servizio ai sensi della vigente normativa in materia di disciplina del settore farmaceutico. Ai fini della sussistenza della causa di esclusione dell'intero soggetto è sufficiente che anche un solo socio ovvero un componente di un'associazione o di un raggruppamento versi in tale situazione di incompatibilità.

La gestione della farmacia comunale è incompatibile con l'attività nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco: articolo 8, comma 1, lettera a), L. 362/91, come modificato dall'art. 5, comma 5, D.L. 223/06, convertito con L. 248/06 (sentenza della Corte Costituzionale n. 275/03). L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (articolo 100, comma 1 *bis*, D. Lgs. n. 219/06).

Per le persone fisiche sussiste l'incompatibilità tra la gestione della farmacia comunale e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. La direzione della farmacia comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato (art. 13 L. 475/68, art. 8 L. 362/91, art. 112 TULS n. 1265/34). L'incompatibilità dovrà essere rimossa prima della sottoscrizione del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'Amministrazione sulla garanzia provvisoria. L'aggiudicatario è tenuto a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla sottoscrizione del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

L'aggiudicazione in favore del precedente gestore verrà considerata decaduta qualora il medesimo, alla data di scadenza di presentazione delle offerte, non abbia saldato il *quantum* dovuto all'Ente nel corso degli anni di gestione pregressi.

ART. 9 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione del presente appalto sarà effettuata applicando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/16.

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata sulla base degli elementi di seguito dettagliati, che l'Amministrazione è in grado di stabilire e dovranno essere tenuti debitamente in conto dalla Commissione giudicatrice la quale sarà nominata giusta indicazione di cui alla Determina a contrarre. L'affidamento del suddetto servizio sarà effettuato a favore del concorrente la cui offerta risulti più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto, giusta parametri di cui appresso. L'aggiudicazione, quindi, è effettuata a favore del soggetto che riporterà complessivamente il punteggio più alto (max 100 punti) ed avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua ed affidabile.

I punteggi saranno assegnati sulla base dei criteri di seguito indicati, senza che rilevino indicazioni ulteriori sulla metodologia di assegnazione:

- A. Offerta tecnica concernente le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche: sino ad un massimo di punti 70.
- B. Offerta economica con relative specifiche ed offerta tempo: sino ad un massimo di punti 30.

9.1 Criteri e modalità di attribuzione del punteggio - Offerta tecnica

Per la valutazione dell'offerta tecnica la Commissione dispone di 70 punti; gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica sono quelli elencati di seguito:

1. COMPONENTE PRECIPUAMENTE TECNICA, FINO A PUNTI 31.

- 1.1 Progetto gestionale concernente le modalità di gestione della farmacia, punteggio massimo punti 10;
- 1.2 Esplicitazione del grado di conoscenza del territorio e delle esigenze dello stesso al fine di fornire un servizio confacente alle esigenze dell'utenza locale, punteggio massimo punti 7;
- 1.3 Misure volte al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, punteggio massimo punti 5;
- 1.4 Orario di apertura oltre quello minimo previsto dalla legge. Il partecipante dovrà esprimere la tempistica in minuti. Detto sub-criterio sarà valutato in maniera proporzionale, punteggio massimo punti 9.

2. PROGETTO TECNICO MERAMENTE ESECUTIVO, (L'EVENTUALE SEDE ALTERNATIVA CONSENTE, A PRESCINDERE, L'APPREZZAMENTO) FINO A PUNTI 19; Saranno oggetto di valutazione:

- 2.1 Miglioria afferente la suddivisione degli spazi interni con particolare attenzione alle caratteristiche estetiche e funzionali punteggio massimo punti 5;
- 2.2 Pregio relativo all'innovazione dell'arredamento, punteggio massimo punti 1;
- 2.3 Pregio relativo all'innovazione delle attrezzature, punteggio massimo punti 1;
- 2.4 Pregio di un eventuale laboratorio che descriva analiticamente tutti gli aspetti al fine di osservare le numerose norme che regolano l'espletamento dell'esercizio in parola, punteggio massimo punti 5;
- 2.5 Migliorie volte all'accessibilità da parte dell'utenza nonché delle persone con disabilità anche in termini di parcheggio, punteggio massimo punti 7

3. PERSONALE IMPIEGATO (MAX 12 PUNTI)

- 3.1. Sarà oggetto di valutazione il curriculum del farmacista o dei farmacisti, idoneo o idonei allo scopo, come da normativa, punteggio massimo punti 7;
- 3.2. Sarà premiata, in applicazione dell'art. 95 comma 13, D.Lgs. 50/16 ("Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione") l'età del farmacista con maggior rilievo

per coloro i quali risulteranno essere più giovani. Detto sub-criterio sarà valutato in maniera proporzionale, punteggio massimo punti 5.

4. MIGLIORIE OFFERTE (MAX 8 PUNTI)

La Commissione valuterà altre migliorie offerte ed i servizi aggiuntivi offerti senza ulteriori costi per l'Ente.

Il punteggio sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla commissione per ciascuno degli elementi sopra indicati.

La Commissione di gara, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, attribuirà (ad eccezione del criterio 1.4 e 3.2) i relativi punteggi anche sulla base della maggiore o minore aderenza della proposta agli elementi specifici contenuti nell'elaborato tecnico.

Per quanto concerne i criterio 1.4 e 3.2 verranno utilizzate le seguenti formule.

Criterio 1.4

$$Pe = P \times \frac{TO}{TA}$$

dove: **Pe** = punteggio erogato

P = punteggio massimo

TA = valore più alto ossia numero di minuti maggiore

TO = valore offerto dall'operatore economico in valutazione

Criterio 3.2

$$Pe = P \times \frac{EB}{EO}$$

dove: **Pe** = punteggio erogato

P = punteggio massimo

EB = età minore

EO = età del farmacista afferente all'operatore economico in valutazione

In relazione a quanto riportato nel periodo che precede, fermo quanto richiesto in dettaglio per ciascuno degli elementi di valutazione sopra indicati, l'elaborato dovrà pertanto conformarsi ai contenuti generali presenti nelle regole di gara lette complessivamente.

L'elaborato relativo all'offerta tecnica dovrà essere sottoscritto con firma leggibile e per esteso. Esso formerà parte integrante del contratto in caso di aggiudicazione. In caso di costituendi RTI, la sottoscrizione dovrà essere apposta da tutti i componenti del costituendo raggruppamento.

9.2 Criteri e modalità di attribuzione del punteggio – Offerta economica con relative specifiche ed offerta tempo (max 30 punti)

L'offerta economica deve contenere in cifre ed in lettere **i seguenti valori:**

- i) Prezzo in rialzo rispetto alla base d'asta di euro 25.000,00 + IVA/anno quale canone annuale che l'operatore economico vincitore dovrà corrispondere al Comune;
- ii) Indicazione del numero di anni di concessione (in riduzione) rispetto alla base massima d'asta di 20 anni fino ad un minimo di 15 anni. Sarà quindi premiato il numero di anni minore;

iii) Indicazione del prezzo di entrata rispetto ad una base d'asta di euro 25.000,00.

Nel caso di discordanza tra il valore scritto in lettere e quello scritto in cifre sarà ritenuto valido quello più favorevole per l'Amministrazione.

Per la relativa valutazione si procederà come sotto specificato.

Con riferimento al p. i): max 17 punti.

Saranno attribuiti all'operatore economico che avrà presentato il miglior prezzo (valore più alto) rispetto alla base d'asta di euro 25.000,00 + IVA/anno: quale canone annuale che l'operatore economico vincitore dovrà corrispondere al Comune in appositi ratei mensili

Il punteggio agli altri concorrenti sarà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$Pe = P \times \frac{PO}{PA}$$

dove: **Pe** = punteggio erogato

P = punteggio massimo

PA = prezzo più alto

PO = prezzo offerto dall'operatore economico in valutazione

Con riferimento al p. ii): max 8 punti.

Saranno attribuiti venti punti all'operatore economico che avrà presentato il valore più basso ossia il numero di anni minore tra un range di 15 anni e 20 anni.

Il punteggio agli altri concorrenti sarà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$Pe = P \times \frac{VB}{VO}$$

dove: **Pe** = punteggio erogato

P = punteggio massimo

VB = valore più basso

VO = valore offerto dall'operatore economico in valutazione

Con riferimento al p. iii): max 5 punti.

Saranno attribuiti all'operatore economico che avrà presentato il miglior prezzo di entrata (valore più alto) rispetto ad una base d'asta oggetto di rialzo di euro 25.000,00.

Il punteggio agli altri concorrenti sarà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

$$Pe = P \times \frac{PO}{PA}$$

dove: **Pe** = punteggio erogato

P = punteggio massimo

PA = prezzo più alto

PO = prezzo offerto dall'operatore economico in valutazione

Ciascuna offerta economica dovrà contenere l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro compresi nel prezzo unitario offerto da ciascun partecipante, ex art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16, differenti dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quantifica dalla S.A. pari a zero.

Non sono ammesse offerte alla pari, a svantaggio dell'Ente, plurime, condizionate o parziali. Nel caso di offerte il cui totale punteggio complessivo (max 100 punti) sia uguale, si opterà per quella che comporta un miglior vantaggio economico per la S.A. (maggiore punteggio ottenuto nella valutazione dell'offerta economica) e in caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Non saranno considerate idonee, e verranno pertanto escluse dalla prosecuzione della gara (poiché ritenute inappropriate), le imprese ammesse alla verifica della documentazione amministrativa e della componente estrinseca dell'offerta tecnica che non avranno raggiunto complessivamente, con riferimento all'offerta tecnica, il **punteggio minimo di 30 punti**.

Formulata la graduatoria (ottenuta sommando i punteggi assegnati a ciascun operatore economico per l'offerta tecnica e per l'offerta economica), la Commissione procederà con la proposta di aggiudicazione a vantaggio dell'operatore economico (nella veste di partecipante alla) che avrà conseguito il punteggio più alto.

Saranno soggette a verifica, le offerte che presentino caratteristiche anomale secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/16, anche tramite – se ritenuto – audizione personale del concorrente con preavviso di tre giorni lavorativi antecedenti alla data di convocazione.

Si precisa che, rispetto all'offerta economica, al fine del compunto dei 4/5 di cui all'art. 97 citato sarà presa in considerazione la sommatoria dei punteggi attribuiti ai tre dati di cui ai pp. i) – iii)

L'efficacia dell'aggiudicazione, disposta poi con Determinazione del Responsabile competente, resta subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara (art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16), nonché all'esito negativo degli accertamenti previsti dalla vigente normativa in tema di autodichiarazioni e confronto delle medesime.

ART. 10 MODALITÀ, TERMINI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Riano, in Largo Montechiara, 1 – 00060 Riano (Rm), entro e non oltre le **ore 12.00 del _____**, consegnato a mano e comunque sarà possibile inviarlo per posta raccomandata, anche tramite corriere autorizzato, recante, unitamente all'indicazione del mittente, la seguente intestazione **“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI RIANO”**.

Occorre precisare che per i plichi inoltrati via posta, i quali perverranno nell'ultimo giorno utile, farà fede, ai fini del rispetto del prescritto orario, l'effettiva disponibilità del plico stesso – per come attestato dal personale addetto al ritiro della posta presso il competente ufficio postale – entro la citata data e ora. Del ché, qualora il plico venga ritirato entro le ore 12.00 del giorno ultimo e protocollato successivamente, esso sarà accolto come regolarmente pervenuto (TAR Campania, Sa, 22 febbraio 2011, n. 333; ANAC, Parere n. 167 del 21.09.11, TAR Lazio, Rm, SEZ II bis, 21 luglio 2015, n. 9946).

Sul plico dovrà inoltre essere indicato l'indirizzo, il numero di telefono, il fax e l'indirizzo di posta elettronica e PEC del soggetto concorrente, sia esso singolo professionista ovvero società, al quale verranno inviate tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara.

La documentazione dell'operatore economico ai fini dell'ammissione a concorrere e a far sì che la propria offerta venga valutata deve essere contenuta in un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Deve contenere, a pena di esclusione, tre buste chiuse con le identiche modalità del plico grande ove sono inserite. All'esterno di ciascuna va indicato il rispettivo contenuto:

BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA

BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA CON RELATIVE SPECIFICHE ED OFFERTA TEMPO

Saranno esclusi i plichi pervenuti nella disponibilità della S.A. oltre il termine prescritto, anche se contenenti offerte sostitutive o migliorative di offerte precedenti.

Le buste dovranno contenere quanto di seguito specificato:

BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Dovrà contenere: la **domanda di partecipazione** alla gara con indicazione, onde salvaguardare la speditezza del procedimento, della denominazione, ragione sociale, sede legale, numero P. IVA, n. telefonico, fax e PEC – Posta Elettronica Certificata (al cui indirizzo il partecipante si vincola implicitamente a ricevere le comunicazioni della S.A.), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante ed essere accompagnata dalla copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/00. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere acclusa la relativa procura.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che formano il raggruppamento e rispettosa di tutte le prescrizioni di cui all'art. 48, D.Lgs. 50/16.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti, in conformità alle vigenti disposizioni sulla documentazione amministrativa D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario, in corso di validità:

Requisiti generali.

Sussistenza delle seguenti ipotesi di operatore economico concorrente:

- i) un Farmacista idoneo alla titolarità di farmacia e che non versi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 8, L. 8.11.91 n. 362 e ss.mm.ii.;
- ii) società all'uopo costituita fra farmacisti i cui partecipanti non versino nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge;
- iii) società di capitali – anche sotto forma di RTI – aventi un oggetto sociale compatibile allo scopo e alla quale pertiene un farmacista idoneo alla titolarità di cui al punto i) ed immune alle incompatibilità di legge, regolarmente iscritte nel registro della Camera di Commercio (ove Società), con apposita indicazione dell'attività in parola .

Sono pertanto ammessi a partecipare alla procedura:

- Farmacisti iscritti all'Albo Professionale relativo;
- Società di persone e di capitali e soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/16 aventi oggetto sociale (o "scopo" del raggruppamento) compatibile con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione farmacie).

Saranno ammessi alla gara, infatti, anche raggruppamenti, purché vi rientrino, con la specifica qualificazione e funzione, soggetti di cui alle categorie sopra elencate ai sensi della normativa vigente ferme ed impregiudicate le seguenti incompatibilità:

- la gestione della Farmacia Comunale è incompatibile con l'attività nel settore della produzione,

intermediazione e informazione scientifica del farmaco (art. 8 comma 1 lett. a) L. 362/91 come modificato dall'art. 5 co. 5, D.L. n. 223/06 convertito con L. 248/06 – sentenza Corte Costituzionale n. 275/03). L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è compatibile con la gestione di farmacie comunali (art. 100, comma 1 bis D.Lgs. n. 219/06).

- per le persone fisiche sussiste incompatibilità tra la gestione della farmacia comunale e la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato. La direzione della farmacia comunale è incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato (art. 13 L. 475/68 e art. 8 L. 362/91).

L'incompatibilità dovrà essere rimossa prima della stipula della concessione, pena la decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva la rivalsa dell'amministrazione sulla garanzia provvisoria di cui al presente bando. L'aggiudicatario è tenuto a rimuovere ogni incompatibilità sopravvenuta in seguito alla costituzione della società partecipata, pena la risoluzione dagli instaurati rapporti societari con quanto ne consegue.

Pertanto, ai fini partecipativi, oltre a rendere in sede di domanda partecipativa conto certatorio ed accertatorio, sotto forma di autodichiarazione l'alternativa di cui sopra, bisognerà rendere quanto segue e comunque rapportando le prescrizioni di cui appresso con la tipologia del partecipante alla selezione;

a) Dichiarazione ai sensi della normativa vigente, con allegazione di fotocopia di documento di identità del dichiarante, vale a dire del legale rappresentante o procuratore, che attesti:

- di non essere incorso, nei termini di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/16, nei reati di cui alle successive lett. a) – g);

- di non rientrare nella previsione di cui al successivo comma 2 dell'art. 80 citato;

- di essere a conoscenza, assumendo in proprio la relativa responsabilità, che i soggetti di cui al successivo comma 3 dell'art. 80 citato non rientrano nei motivi di esclusione di cui al precedente comma 1;

- di non aver commesso nessuna violazione nei termini di cui al successivo comma 4 dell'art. 80 citato;

- di non aver commesso alcuna violazione nei termini di cui al successivo comma 5, lett. a), dell'art. 80 citato;

- di non trovarsi nelle circostanze di cui al comma 5 medesimo, lett. b), dell'art. 80 citato;

- di non essersi reso colpevole di alcuno illecito professionale passibile di "gravità" di cui al comma 5, lett. c), dell'art. 80 citato, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, giusta specifiche di cui alle Linee guida ANAC n. 6 e che comunque, allo stato, non gli sono state addebitate "*significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni*" o "*tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio*" o "*il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*" oppure gli sono state addebitate le seguenti "*carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un*

giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni” o “tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio” o “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”, da dettagliare in sede di relativa dichiarazione. In detta seconda opzione indicare, ove adottate, le misure di self-cleaning ritenute sufficienti a dimostrare la propria integrità e affidabilità;

- di non rientrare in nessuna situazione di cui al comma 5 medesimo, successive lett. d) – m) dell'art. 80 citato.

Nel caso di dichiarato subappalto, posta la specifica indicazione del subappaltatore, le suddette dichiarazioni di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/16 competono anche al subappaltatore, il quale dovrà renderle in prima persona.

Ed ancora, bisognerà dichiarare, pena l'esclusione:

b) consenso al trattamento dei dati acquisiti con la domanda, ai sensi della normativa vigente, ai soli fini istituzionali e nell'ambito delle attività previste dalla normativa sugli appalti;

c) impegno ad osservare in caso di aggiudicazione tutti gli oneri previsti nelle regole di gara, nonché assunti in sede di offerta;

d) impegno al rispetto del contratto di lavoro nazionale e degli integrativi aziendali, delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.

Dare conto altresì, pena l'esclusione, di:

e) ricevuta di versamento quale contributo in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per la partecipazione alla presente procedura selettiva;

f) osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/16. A tal fine l'importo di cui tener conto, ai sensi del comma 1, è di € 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00). Sul punto si precisa che l'Ente, al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso nonché ampliare la platea dei competitori, ha stabilito di ridurre l'importo della garanzia de qua, ai sensi dell'art. 93, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 50/16, all'1% del valore dell'affidamento;

g) indicazione della sede della farmacia che si intende utilizzare ed in caso ci si intenda avvalere della sede messa a disposizione dall'Ente sarà necessario presentare dichiarazione di avvenuto sopralluogo presso il sito ove ha sede la farmacia comunale, al fine di avere l'esatta cognizione di quanto oggetto di affidamento, con allegata attestazione rilasciata dall'Ente Appaltante. Esso sopralluogo potrà essere effettuato (pena l'esclusione) previa richiesta da concordare al seguente indirizzo e-mail: l.cantoni@comune.riano.rm.it e sarà concesso entro le successive quarantotto ore lavorative. In tale sede verrà altresì consegnata la planimetria dei locali. Qualora invece il partecipante si avvalga di una sede differente dovrà fornire tutta la documentazione utile alla corretta identificazione ed allocazione di specie;

Requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria

h) idonea referenza bancaria, contenuta in busta chiusa, indirizzata all'Ente appaltante di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della L.n. 385/93, attestante la capacità economica e finanziaria del farmacista o della società di farmacisti o dell'impresa concorrente e riferita espressamente al presente appalto ai sensi dell'allegato XVII del D.Lgs. 50/16, parte I, lett.

a);

i) è fatto obbligo ai partecipanti - al fine di consentire che la S.A. possa adeguarsi, per quanto attiene le verifiche di comprova dei requisiti tramite il sistema AVCpass - di dotarsi, donde produrlo in sede di documentazione amministrativa, del c.d. PassOE tramite il sito web dell'Autorità di Vigilanza (ANAC).

Sarà motivo di esclusione la carenza anche di uno solo dei requisiti di cui sopra da parte del partecipante, posto che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/16. In particolare, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Si precisa che per le dichiarazioni di cui sopra l'Amministrazione accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'articolo 85 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/16). Tutte le dichiarazioni non contenute all'interno del DGUE dovranno essere comunque rese in altra forma.

BUSTA N. 2 – OFFERTA TECNICA

Il progetto deve essere coerente con le finalità dell'affidamento e rispettoso delle indicazioni e dei criteri organizzativi e gestionali riportati nelle regole di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere formulata sulle base di quanto richiesto, mediante redazione di un elaborato descrittivo nel quale dovranno essere specificati, nell'ordine indicato e tenendoli separati, i vari punti di valutazione indicati nelle tabelle che precedono. L'elaborato dovrà essere formato da un massimo di 40 pagine (non da rendere fronte/retro) in formato A4, con carattere "Times New Roman" di dimensione non inferiore a 12 pt + *curriculum* farmacista/i.

Ogni pagina e ogni paragrafo devono essere numerati.

Le facciate in eccesso rispetto al *quantum* indicato non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice. Resta escluso il *curriculum* del/dei farmacista/i (non rientrano nel *quantum* di 40 pagine).

Dovrà essere redatta in lingua italiana e firmata per esteso in ogni pagina dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese le firme dovranno essere apposte da tutti i titolari o legali rappresentanti delle singole imprese costituenti il raggruppamento.

Il progetto proposto dall'Impresa affidataria in sede di gara rappresenta parte integrante, insieme al contratto, degli atti disciplinanti il servizio e i rapporti con il Comune.

BUSTA N. 3 – OFFERTA ECONOMICA CON RELATIVE SPECIFICHE ED OFFERTA TEMPO

Dovrà contenere: una dichiarazione firmata per esteso ed in modo leggibile da chi ha facoltà di impegnare legalmente il soggetto proponente, contenente quanto previsto al p. 9.2, ossia:

- i) valore in rialzo rispetto alla base d'asta di euro 25.000 + IVA/anno quale canone annuale che l'operatore economico vincitore dovrà corrispondere al Comune;
- ii) Indicazione del numero di anni di concessione (in riduzione) rispetto alla base massima d'asta di 20 anni fino ad un minimo di 15 anni. Sarà quindi premiato il numero di anni minore;
- iii) Indicazione del prezzo di entrata (*una tantum*): in rialzo rispetto alla base d'asta euro 25.000,00.

L'offerta dovrà essere espressa, in lingua italiana, sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza dei rispettivi valori sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione).

In caso di partecipazione alla gara in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) già costituito, l'offerta economica è da presentarsi in un'unica copia sottoscritta come per legge.

Resta inteso che l'offerta economica deve essere completa di tutti gli elementi che la rendono legittima, determinata e appropriata.

ART. 11 AGGIUDICAZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA E ULTERIORI INFORMAZIONI

Sarà parimenti motivo di decadenza dall'aggiudicazione l'appurata non veridicità anche di parte delle dichiarazioni rilasciate.

In tali evenienze, la scelta ricadrà sul concorrente che segue in graduatoria, purché appurato regolare.

L'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente bando ovvero di non procedere all'affidamento del servizio per motivi di pubblico interesse; in tali casi i partecipanti non potranno vantare diritti o pretese né per il fatto di avere presentato offerta, né per effetto del mancato affidamento.

Qualora il Comune intenda disporre la vendita della titolarità della farmacia, il contratto di concessione stipulato in esito alla presente procedura sarà risolto *illico et immediate* e l'aggiudicatario avrà ragione prelazionaria nei termini di legge. Al riguardo il Comune si impegna, comunque, a non disporre la vendita nei primi cinque anni di affidamento.

Inoltre il Comune di Riano, al fine di non consentire un deprezzamento della farmacia, si riserva la facoltà – a fronte di una valutazione in termini economici e di mercato, da effettuare ogni cinque anni – di risolvere il contratto qualora l'aggiudicatario non incrementi il fatturato di una percentuale pari al 2,5%. La prima valutazione sarà effettuata dopo cinque anni dalla stipula del contratto, la seconda valutazione dopo dieci anni e così via sino alla scadenza del contratto.

Per quanto concerne la giacenza in magazzino in esito al pregresso rapporto con la Società Azienda Pluriservizi Monterotondo "A.P.M.", il concessionario aggiudicatario dovrà farsi carico della prescrizione di cui all'art. 14, terzultimo cpv. della Convenzione per l'affidamento del servizio farmaceutico del Comune di Riano all'Azienda Pluriservizi Monterotondo – "A.P.M." rep. n. 716 del 16.11.2000 che qui si ritrascrive per quanto utile: "*Alla scadenza naturale dei 6 anni +6 anni rinnovabili o a quella anticipata si dovrà procedere ad un conguaglio, previo inventario, dei beni patrimoniali e delle merci di pertinenza della farmacia, valutando gli arredi, le attrezzature e gli immobili al costo iniziale, al netto degli ammortamenti effettuati e le merci al prezzo di vendita al*

pubblico scontato della misura forfettaria del 25% e previa valutazione dell'avviamento commerciale da concordarsi tra le parti a quella data, in base alle norme e alle prassi vigenti". A tal riguardo, le scorte di merci (specialità medicinali, galenici officinali, prodotti parafarmaceutici, dietetici, sanitari ed altri prodotti) dovranno essere inventariate e contabilizzate, in contraddittorio tra le parti, entro il termine del terzo giorno antecedente alla stipulazione del contratto di gestione, fatte salve le informazioni di rito, anche a mezzo di eventuale sopralluogo, che gli operatori interessati alla presente concorsualità vorranno *medio tempore* assumere. Si precisa che l'aggiudicatario non sarà tenuto all'acquisto delle scorte la cui scadenza sia fissata entro i sei mesi successivi all'inventario suddetto. È fatta salva la possibilità di pervenire ad un accordo tra le parti sull'acquisto delle merci in scadenza.

Si precisa infine che l'aggiudicatario è tenuto a corrispondere al Comune di Riano il 2% sui corrispettivi percepiti dall'aggiudicatario qualora questi ultimi superino i 750.000,00 euro su base annua. Detta percentuale sarà da rendere solamente rispetto al citato *surplus*. Sarà delegato a tale verifica il Responsabile dell'esecuzione.

ART. 12 GARANZIE

12.1 Deposito Cauzionale Provvisorio, art. 93 del D.Lgs. 50/16.

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 1 per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell'art. 93 citato.

La garanzia fideiussoria di cui sopra a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta dovrà altresì essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/16.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, D.Lgs. 50/16.

La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

12.2 Deposito Cauzionale Definitivo (art. 103 del D.Lgs. 50/16)

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.Lgs. 50/16.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/16.

ART. 13 APERTURA DELLE OFFERTE

La prima seduta di gara per l'apertura dei plichi, per l'esame della documentazione amministrativa (contenuta nella busta n. 1) è fissata per il , ore **10.30**, presso la sede della Stazione appaltante sita in Largo Montechiara, 1 – 00060 Riano (Rm). Delle altre sedute pubbliche verrà data comunicazione a mezzo fax o via pec e, comunque, resa pubblicità sul sito della S.A..

Nella predetta (prima) seduta pubblica si procederà all'apertura delle seguenti buste:

- **Plico esterno** e verifica di integrità e regolarità di chiusura delle buste in esso contenute;
- **Busta 1 – “Documentazione amministrativa”**: apertura e conseguente controllo formale della documentazione nella medesima contenuta nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente bando ai fini della regolarità di tutti (nessuno escluso) i requisiti a concorrere.

In una successiva seduta pubblica la cui data sarà comunicata ai partecipanti nonché pubblicata sul sito dell'Ente, si procederà come segue:

- apertura da parte del RUP della **Busta 2 – “Offerta tecnica”** e mero riscontro degli atti prodotti dall'impresa concorrente con lettura dei criteri 1.4 e 3.2, in quanto dati oggetto di valutazione matematica (tramite apposita proporzione), restando esclusa ogni facoltà degli interessati di prenderne visione;
 - insediamento della Commissione giudicatrice, deputata alla valutazione delle offerte nei termini di cui all'art. 77, comma 1 D.Lgs. 50/16, previa declaratoria di insussistenza da parte dei commissari dei profili di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, a fronte dei nominativi dei partecipanti alla procedura con consegna alla Commissione medesima delle buste 2 e 3.
-

La fase di valutazione del pregio tecnico dell'offerta avverrà in una o più sedute segrete con l'assegnazione del relativo punteggio.

– La **Busta 3** – “**Offerta economica con relative specifiche ed offerta tempo** verrà aperta in una successiva seduta pubblica la cui data sarà comunicata ai partecipanti nonché pubblicata sul sito dell'Ente, la Commissione di gara, in tale sede, darà comunicazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica secondo le modalità precedentemente indicate ed alla valutazione dell'offerta economica con conseguente redazione della graduatoria.

Qualora l'*excursus* procedurale ed il numero di offerte lo consenta, le sedute di gara avranno luogo nell'unica data *ut supra* indicata.

Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione a cura del Segretario incaricato.

ART. 14 PERSONE AMMESSE A PARTECIPARE ALLE SEDUTE PUBBLICHE

Chiunque può presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche, sebbene hanno diritto di intervenire, in ordine ai lavori, soltanto i partecipanti ovvero i rappresentanti dei medesimi, muniti di regolare delega.

ART. 15 CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE E PRECISAZIONI

La violazione o l'inosservanza delle disposizioni *supra* contenute e comunque nei seguenti punti, comporta l'automatica esclusione dalla gara, essendo tali prescrizioni dettate a presidio della segretezza ed imparzialità:

1. sussistenza di irregolarità essenziali non sanabili ossia carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo, D.Lgs. 50/16;
2. insussistenza o mancata regolarizzazione di uno o più requisiti di ammissione ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/16;
3. acclarata irregolarità, giusta art. 59, comma 3, D.Lgs. 50/16;
4. sussistenza di una delle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 59, comma 4, D.Lgs. 50/16;
5. mancato superamento del punteggio minimo relativo alle offerte tecniche previsto dall'art. 8;
6. offerta economica espressa con riferimento ad altra offerta o affetta da indeterminatezza;
7. offerta non conveniente oppure non idonea ai sensi dell'art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/16.

ART. 16 ASSENZA DI OBBLIGHI DI RIASSUNZIONE

L'aggiudicatario non è tenuto all'assorbimento del personale attualmente impiegato dal concessionario.

ART. 17 COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA

La Relazione *ex art.* 34, comma 20, L. 221/12, la planimetria ed i bilanci degli ultimi tre esercizi, integrano a tutti gli effetti il presente bando. I chiarimenti, *ex art.* 74, comma 4, D.Lgs. 50/16, hanno esclusivamente valore esplicativo e possono essere richiesti entro e non oltre il giorno , ore **12.00**, al Responsabile del Procedimento – Geom. Luigi Cantoni, Fax 06/90131824; e-mail: l.cantoni@comune.riano.rm.it.

ART. 23 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Luigi Cantoni, Responsabile del Settore II – Edilizia, Urbanistica, Attività produttive e SUA, Affari Generali, Largo Montechiara, n. 1 - 00060 Riano (RM) - Tel. 06/901373302 - Fax 06/90131824 - e-mail: comunediriano.rm.attivitaproduttive@pec.it
l.cantoni@comune.riano.rm.it - sito web: www.comune.riano.rm.it.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Luigi Cantoni)

Allegati:

- Relazione *ex art.* 34, comma 20, L. 221/12;
- Planimetria dei locali ove è attualmente ubicata la farmacia destinata alla concessione (individuata come negozio 2) e relativo contratto di affitto in corso;
- Bilanci degli ultimi cinque esercizi.

COMUNE DI RIANO

RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, L. 221/2012

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE UBICATA NEL COMUNE DI RIANO

PRESO ATTO

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.11.16 recante: "*Delibera di scioglimento della convenzione rep. 716 del 16.11.00*" con cui si è stato disposto lo scioglimento dal vincolo di cui alla convenzione rep. n. 716 stipulata in data 16.11.00 tra il Comune di Riano e l'Azienda Pluriservizi Monterotondo ente strumentale del Comune di Monterotondo e di demandare a conseguente delibera consiliare i pertinenti adempimenti di specie;

- della successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.03.17 ove è stato deliberato quanto segue: che la gestione della sede farmaceutica n. 2, ferma ed impregiudicata la titolarità in capo al Comune di Riano, avvenga per tramite dell'affidamento concessorio a terzi; di individuare il concessionario per il tramite delle regole dell'evidenza pubblica, giusta metodologia dell'"offerta economicamente più vantaggiosa", all'uopo combinando la normativa degli appalti pubblici (di cui al D.Lgs. 50/16) con quella farmaceutica, opportunamente pertinente (e di cui alle Leggi 475/68 e 362/91); di dare, quindi, mandato al Responsabile del Settore, posta la successiva Delibera di Giunta n. 100/17 apprezzata nelle relative componenti, di procedere nei termini e nelle modalità di cui ai prefigurati *steps*, attivandosi fin da subito – e all'uopo supportato – per la corretta (e compiuta) definizione dei rapporti con APM.

PREMESSO che la gestione delle farmacie comunali rientra nell'alveo dei servizi pubblici essenziali e si configura quale servizio pubblico locale a rilevanza economica (così la Deliberazione n. 489 del 26.09.2011 della Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Lombardia, Cfr. Sez. Marche, parere n. 57/2013, Sez. Lombardia 195/2009, 196/2009 e 532/2012), si precisa come, al fine di rendere conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta dall'amministrazione a mezzo della predetta delibera, occorra illustrare, seppur brevemente, le circostanze fattuali che l'hanno determinata.

Un primo dato da rilevare è quello relativo all'insostenibilità, a livello amministrativo ed economico, di procedere in proprio all'ingente operazione di attivazione di risorse finanziarie utili alla gestione della Farmacia in oggetto, per le seguenti motivazioni:

Insostenibilità amministrativa in quanto, si ritiene che procedere all'esborso delle somme necessarie non è automatico rispetto alla prassi ed alla legislazione vigente posto che lo stesso legislatore dà un valore fortemente indicativo alle reiterate perdite rilevate in società partecipate, quale inequivocabile segnale negativo sintomo di situazioni cronicizzate, che impongono una rigorosa condotta nei rapporti istituzionali fra l'Ente e le sue (eventuali) partecipate, attesa l'incidenza dei risultati di gestione di queste ultime sugli equilibri di bilancio dell'Ente socio;

Insostenibilità economica, in quanto il bilancio comunale, di per sé gravato negli ultimi anni da ingenti tagli ai trasferimenti erariali e per questo già molto rigido e pieno di ristrettezze, non è assolutamente oggi in grado di farsi carico di un elevato intervento di spesa quali quelli ipotizzabili, né tantomeno può essere inciso in futuro dal rischio di accollo di ulteriori depauperamenti contenuti nell'instauranda gara.

Ed ancora:

- l'esternalizzazione è uno degli strumenti gestionali più efficaci per l'amministrazione che vuole perseguire scopi di carattere generale quali quello di recuperare efficienza nell'azione amministrativa, acquisire sul mercato apporti professionali di importanza strategica, innalzare la qualità dei servizi, creare virtuose occasioni di *partnership* con il privato vincolato al controllo del concedente;

- l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica ai fini per cui è causa tende a massimizzare gli effetti economici (Parere Corte dei Conti Sezione Marche n. 25/2014);

DATO ATTO che le farmacie comunali perseguono finalità di interesse generale, atteso l'indubbio ruolo sociale svolto all'interno del sistema, socio-sanitario, e che il servizio è svolto prevalentemente per gli abitanti di Riano e per quelli dei paesi limitrofi;

RITENUTO che, allo stato attuale, l'unica normativa direttamente riferibile alle modalità di gestione delle farmacie comunali è quella contemplata all'art. 9 della citata L. n. 475/68 (c.d. Legge Mariotti) e ss.mm.ii., che prevede le seguenti possibili modalità di gestione delle farmacie comunali:

- a) in economia;
- b) a mezzo di azienda speciale;
- c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari (del vero: accordo ex art. 30, D.Lgs 267/00);
- d) a mezzo di società di capitali costituite tra il Comune ed i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il Comune abbia la titolarità.

VALUTATO altresì il Parere della Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, n. 489 del 26 settembre 2011, il quale, proprio relativamente alla materia in questione, ravvisa che *"la previsione di uno schema societario non rientrante nel novero delle modalità di resa del servizio elencate nella legge "Mariotti" non può che essere irrilevante ai fini della validità dello strumento giuridico prescelto dalla pubblica amministrazione per perseguire i propri fini. I modelli di gestione del servizio di farmacia comunale previsti dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n.475, non hanno, dunque, carattere tassativo"*;

DATO ATTO, pertanto, che le suddette tipologie di gestione non devono considerarsi esclusive, dovendosi ad esse aggiungere quelle che, pur non essendo previste dalla normativa del settore, risultano comunque coerenti e conformate all'evoluzione degli strumenti giuridici entrati ormai a pieno titolo nel patrimonio comune dell'ordinamento interno, mediante la trasformazione permanente di istituti giuridici e di interessi individuali e collettivi rappresentata dal diritto dell'Unione Europea (Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, n. 489 del 26/9/2011, cit.);

RISCONTRATO che, nel caso di specie, la gestione più efficiente sembra essere (ancora) quella dell'esternalizzazione, però con accurate regole di gara che privilegiano distinti aspetti tecnico - progettuali ed investimenti maggiormente appropriati, donde il riverbero su una maggiore *chance*, per l'Ente pubblico di un risultato ottimale, anche a beneficio della collettività, laddove precostituite forme di tutela che si frappongono al deprezzamento della farmacia;

RITENUTO che, in base al citato parere della Corte dei Conti, l'affidamento in concessione (oggi, ex art. 164 del D.Lgs. 50/16) della gestione della farmacia comunale a soggetti terzi, individuati con forme di evidenza pubblica, garantisce i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, ed assicura il rispetto dei principi di gestione dei pubblici servizi imposti dalla normativa comunitaria prevedendo la realtà selettiva *ab externo* a indici di salvaguardia per il personale;

VISTA, altresì, la Deliberazione n. 15 assunta nell'adunanza del 23 aprile 2014 dall'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici con la quale, concludendo in merito a procedura aperta per l'individuazione del concessionario del servizio farmaceutico, si afferma che *"un approccio interpretativo comunitariamente orientato renda preferibile la soluzione secondo cui i comuni possono, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, affidare la gestione delle farmacie comunali in concessione a terzi, in applicazione dell'art. 30 del Codice dei contratti"*;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 4, D.Lgs. 175/16, il quale prevede che *"Restano ferme:*

a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;..."

TENUTO CONTO, inoltre, che l'istituto della concessione assume tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria, demandando al privato il rischio della gestione ed il relativo accollo e rivolgendo il servizio alla totalità degli utenti, pur rimanendo, la titolarità della sede farmaceutica, in capo al Comune;

RITENUTO necessario pertanto procedere alla presente scelta selettiva impostando allo scopo apposita procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano e comunitario, relativa all'individuazione del soggetto terzo a cui affidare la gestione *de qua*, attesa la scadenza del rapporto in essere con l'APM, in guisa da poter procedere all'esternalizzazione di specie laddove la più recedente giurisprudenza ha confermato tale opzione proprio riguardo ad una farmacia di proprietà comunale argomentando il punto con tale accezione discorsiva: *"in assenza di argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla giurisprudenza, non può che richiamarsi lo specifico precedente della Sezione (Sent., 31/10/2014, n. 5389) nel quale è chiarito che gli effetti della sentenza n. 199 del 2012 della Corte costituzionale determinano "la reviviscenza del quadro precettivo derivante dagli artt. 113, 113 bis, 115 e 116 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sulle forme di gestione dei servizi pubblici locali, che non soffrono preclusioni, né prevedono un regime di specificità per la gestione in forma societaria del servizio di vendita di prodotti farmaceutici"* (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 febbraio 2017, n. 474);

RILEVATO che l'esperimento della descritta procedura di evidenza pubblica conferma il rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di parità di trattamento e che, in particolare, secondo i principi comunitari per evidenza pubblica non si fa più solo riferimento all'interesse pubblico delle convenienze amministrative (migliore o minore spendita di denaro) cui fanno ancora riferimento i principi gius-contabili nazionali ma si fa riferimento alla esigenza di tutela del mercato e degli operatori economici. L'evidenza pubblica, in conclusione, presuppone, in conformità al quadro comunitario, un procedimento con cui vengono rese note le ragioni della scelta della P.A. L'espressione tipica dell'evidenza pubblica è la trasparenza attuata nel caso di specie attraverso comunicazioni al pubblico per iniziare a contrarre.

In buona sostanza, può ritenersi che l'esternalizzazione ad un soggetto terzo che vada a gestire la farmacia *de qua* rappresenti una scelta suggerita da sani principi di economicità ed efficienza. Questa pratica, ritenuta strumento utile al miglioramento delle *performance* delle amministrazioni pubbliche, è coerente con la semplificazione dei processi amministrativi, il miglioramento dell'efficienza e la riduzione dei costi associati all'espletamento di adempimenti amministrativi sia da parte delle imprese che dei cittadini.

A ciò si aggiunga che le stesse dinamiche competitive, collegate ai processi di cambiamento e modernizzazione istituzionale ed amministrativa, alla riduzione delle risorse disponibili ed alle pressioni di cittadini e imprese, al dualismo in atto fra globalizzazione e localizzazione, hanno interessato le aziende e le amministrazioni pubbliche, le quali stanno adottando in misura crescente tecniche e sistemi di gestione finalizzati a garantire un'erogazione efficace, efficiente ed economica dei servizi pubblici. Il processo di esternalizzazione, scelto dal Comune di Riano, può essere inteso come una procedura volta alla razionalizzazione del sistema dei servizi interni dell'Ente locale.

Alla luce delle considerazioni svolte, si può affermare che non solo le farmacie comunali ma anche quelle private non si muovono in un "libero mercato", ma in un sistema in cui prevale l'interesse pubblico rispetto all'interesse — necessario e importante — di carattere economico-imprenditoriale. Va da sé, in conclusione, che dal momento che la titolarità della farmacia rimane in capo all'Ente, non rileva alcun spossessamento di sorta, bensì solo una finalità teleologicamente tendente alla massimizzazione della *mission* dell'Ente locale, preordinata al soddisfacimento del bisogno sociale, in quanto "amministrazione-servizio" e non "amministrazione potere".

Segreteria pec

Da: Programma Contributi CRL <contributiprogramma@cert.consreglazio.it>
Inviato: mercoledì 13 dicembre 2017 12:42
A: affarigeneraliminturno@pec.it; comune.monteporzioicatone@legalmail.it;
servpersona@pec.comune.montefiascone.vt.it; montelibretti@pec.it;
comune.morolo@pec.it; comune.nepi.vt@legalmailpa.it;
affarigenerali@pec.comune.olevanoromano.rm.it; comuneonano@pec.it;
COMUNEORIOROMANO@postemailcertificata.it; settore3orte@pec.it;
comunepaganicosabino@pec.it; comune.palombarasabina.rm@halleycert.it;
demografico@pec.comune.patrica.fr.it; comunepiansano@legalmail.it;
amministrazione.poggiobustone@legalmail.it; posta@pec.comune.poggiomirteto.ri.it;
comune@pec.comune.pontinia.lt.it; segreteria.comune.riano@pec.it;
suap@pec.comune.rignanofflaminio.rm.it; servizisociali.ripi@pec.it;
segreteriaroccacanterano@pec.provincia.roma.it; comune.roccapriora@pec.it;
comune.roccasantostefano.rm@pec.it; comuneronciglione@legalmail.it;
comune.sangregorio@pec.it;
segreteriaanvitoromano@pec.cittametropolitanaroma.gov.it;
sindaco@pec.comune.santamarinella.rm.it;
protocollo@pec.comune.santambrogiosulgarigliano.fr.it
Oggetto: COMUNICAZIONI AI SOGGETTI BENEFICIARI AMMESSI A CONTRIBUTO AI SENSI
DELLA DELIBERAZIONE UDP 22 NOVEMBRE 2017 N. 169
Allegati: NOTA BENEFICIARI PROGRAMMA NATALE 2017.pdf

Si trasmette in allegato la nota prot. RU 0028588 del 12 dicembre 2017.

Cordiali saluti.

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
UFFICIO EVENTI, PROMOZIONI
COMPARTECIPAZIONI, CONTRIBUTI
CONTATTI: 06/6593.2197-2938-2761-2163

Segreteria pec

Da: urbanistica pec <urbanistica.comune.riano@pec.it>
Inviato: mercoledì 13 dicembre 2017 10:51
A: ragioneria-tributi.comune.riano@pec.it; segreteria.comune.riano@pec.it
Cc: sindaco@comune.riano.rm.it; segretariocomunale@comune.riano.rm.it
Oggetto: Determina Gara deserta e nuovo bando Farmacia Costaroni
Allegati: Determina gara deserta nuovo -signed.pdf

Si trasmette l'allegata determinazione per l'impegno di spesa e successiva pubblicazione

Cordiali saluti

Geom. Luigi Cantoni